Sentenza

n. 51 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, con istanza di misura cautelare, iscritto al n. **62902** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 1 dicembre 2022 e proposto dal Sig. **-** , -, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Sola del Foro di Roma (C.F. SLOVTI63P14I720G – indirizzo PEC per le comunicazioni vitosola@ordineavvocatiroma.org), presso il cui Studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

contro

- **INPS,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 del Notaio Roberto Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it; avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Agostini – l'Avv. Marco Rossi, su delega dell'Avv. Vito Sola, per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 1° dicembre 2022 il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:

"*- in via cautelare, adottare quelle misure più opportune – anche tramite indicazione del riesame della posizione amministrativa – a garantire la tutela dei diritti vantati dal Sig. - -;*

- nel merito, accertare e dichiarare il diritto del Sig. - - alla percezione della pensione anticipata prevista e disciplinata dall'art. 24, commi 10 e 11, d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 previo ripristino della contribuzione figurativa illegittimamente sottratta, anche, se del caso, previo annullamento della nota INPS, sconosciuta, di revoca dell'indennità di disoccupazione, con ogni conseguenza sul riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata.

- con vittoria di spese ed onorari da distrarsi ex *art. 93 c.p.c.*"

A sostegno delle predette conclusioni la difesa del ricorrente lamentava l'asserita illegittimità della reiezione della domanda di pensione anticipata *ex* art. 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011 – che prevede il requisito di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (effettivamente indicati nell'estratto

contributivo del Sig. - al 30 giugno 2022) per l'accesso al trattamento pensionistico – presentata dall'interessato in data 30 giugno 2022.

Il provvedimento di rigetto, datato 8 luglio 2022, evidenziava la presenza nell'estratto contributivo del Sig. - di soli 40 anni, 9 mesi e 28 giorni. Dalle successive interlocuzioni con gli uffici di INPS, l'odierno ricorrente apprendeva che la decurtazione dell'anzianità contributiva dipendeva dalla revoca dell'indennità NASpI intervenuta nel frattempo, con il conseguente venir meno dei relativi contributi figurativi. Sul punto, la difesa del Sig. - rappresentava che l'interessato aveva percepito l'indennità in buona fede, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal d.lgs. n. 22/2015, né aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca, essendone stato informato solo per le vie brevi.

Inoltre, il Sig. - rappresentava di aver aderito ai versamenti di contributi volontari necessari per raggiungere il requisito di 42 anni e 10 mesi di contribuzione in base alle indicazioni fornite dagli uffici di INPS e che se INPS avesse respinto subito la domanda di indennità NASpI, l'odierno ricorrente "*avrebbe potuto provvedere, avendone la disponibilità, a pagare i contributi figurativi per 36 mesi anziché per 12 mesi e 40 giorni, maturando così i requisiti pensionistici*".

Tuttavia, la revoca dell'indennità NASpI avvenuta a distanza di 3 anni dal provvedimento di accoglimento della relativa domanda precludeva all'interessato la possibilità di pagare i contributi

mancanti retroattivamente, con il conseguente rinvio della data di pensionamento – secondo la legislazione vigente alla data di proposizione del ricorso – di ulteriori 2 anni, a fine 2024, oltre alla necessità di far fronte alla richiesta di restituzione delle somme ricevute a titolo di NASpI e alla difficoltà di trovare lavoro per un soggetto prossimo alla pensione.

In merito all'illegittimità del provvedimento di revoca dell'indennità NASpI, la difesa del ricorrente rappresentava che la risoluzione del contratto di lavoro tra il Sig. - e Poste Italiane S.p.A. era avvenuta "*nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 l. n. 604/1966 e, comunque, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 23/2015*".

Pertanto, pur trattandosi di risoluzione consensuale, la stessa era comunque riconducibile alla sfera di iniziativa e di influenza del datore di lavoro.

Il ricorso amministrativo proposto dal Sig. - in data 26 ottobre 2022 veniva rigettato in data 2 novembre 2022.

Pertanto il Sig. - adiva questa Corte per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione.

II. In data 8 marzo 2023 INPS si costituiva in giudizio per la fase cautelare, rassegnando le seguenti conclusioni:

"- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza cautelare per le ragioni esposte,

- in subordine, rigettare l'istanza cautelare stante l'assenza dei necessari presupposti di legge.

Il tutto con il favore delle spese di giudizio".

Nel merito dell'istanza cautelare, INPS contestava la sussistenza sia del *fumus* (in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro tra il Sig. - e Poste Italiane S.p.A. non era intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro, a norma dell'art. 7 della l. n. 604/1966 che rappresenta il presupposto del diritto all'indennità NASpI, ma in sede sindacale, presso Confindustria Toscana Sud) sia il *periculum* (stante la mancata prova di fatti specifici del rischio di danni gravi e irreparabili successivamente).

Inoltre, nella memoria di costituzione INPS rappresentava di aver riammesso il Sig. - in termini per il pagamento della contribuzione volontaria per il periodo in precedenza coperto da contributi figurativi NASpI, con la conseguente possibilità per l'odierno ricorrente di accedere al trattamento pensionistico con decorrenza originariamente ipotizzata, senza alcun ritardo, né pregiudizio economico.

Al contempo, INPS eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di prestazioni a sostegno del reddito diverse da quelle pensionistiche, mentre il provvedimento di revoca dell'indennità NASpI – notificato al Sig. - in data 1° settembre 2022, come da cartolina della raccomandata prodotta *sub* all. 6 alla memoria di INPS – non risultava impugnato dall'interessato davanti al competente Tribunale di Grosseto.

Infine, INPS rappresentava che in data 22 febbraio 2023 il Sig. - aveva presentato la domanda di pensione anticipata flessibile

(cd. “quota 103”), sussistendone i requisiti di accesso con decorrenza dal 1° aprile 2023.

III. All’esito della camera di consiglio del 10 marzo 2023, con ordinanza n. 17 del 14 marzo 2023 l’istanza cautelare del Sig. - veniva respinta per la mancata ricorrenza nel caso di specie del presupposto del *periculum in mora*, inteso come imminenza in concreto di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile durante il tempo necessario per giungere alla decisione sul merito della pretesa azionata.

IV. In data 12 maggio 2023 INPS si costituiva in giudizio per la fase di merito, insistendo per il rigetto del ricorso, in base alle argomentazioni già proposte nella memoria di costituzione in sede cautelare (v. par. II *supra*).

Ad integrazione di quanto rappresentato nella memoria precedente, INPS allegava il provvedimento di liquidazione della pensione anticipata flessibile (cd. “quota 103”), con decorrenza dal 1 aprile 2023.

V. All’esito dell’udienza di discussione del 1 giugno 2023, con ordinanza n. 35 del 27 giugno 2023 questo Giudice ordinava ad INPS di depositare il fascicolo amministrativo del procedimento di revoca dell’indennità Naspi, autorizzando contestualmente il ricorrente a produrre copia di tutta la documentazione relativa ai ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, proposti in seguito al provvedimento di revoca della predetta indennità.

Con la stessa ordinanza veniva autorizzato, altresì, uno scambio

di memorie tra le parti.

VI. In data 15 novembre 2023 il ricorrente depositava la memoria autorizzata, unitamente a tutti gli atti del giudizio R.G. n. 362/2023 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Grosseto, Sez. Lavoro, in merito al riconoscimento del diritto del Sig. - a percepire l'indennità Naspi.

VII. In data 29 novembre 2023 INPS depositava la memoria autorizzata, unitamente al fascicolo amministrativo del procedimento di revoca dell'indennità Naspi.

VIII. All'udienza del 15 dicembre 2023, sentiti l'Avv. Daniela Scarabilli, per delega dell'Avv. Vito Sola, per il ricorrente, e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS, rilevato che nel contenzioso dinanzi al Giudice Ordinario risultava disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 17 gennaio 2024, all'esito della discussione sul tema dell'opportunità di un rinvio dell'udienza in relazione allo stato del contenzioso lavoristico, questo Giudice rinviava la trattazione del presente giudizio all'udienza del 22 maggio 2024, autorizzando uno scambio di memorie tra le parti.

IX. In data 13 maggio 2024 il ricorrente depositava la memoria autorizzata, unitamente al verbale dell'udienza del 16 gennaio 2024 del Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, che disponeva la fissazione dell'udienza per la decisione della causa in trattazione scritta al 6 novembre 2024, chiedendo un ulteriore rinvio del presente giudizio in attesa della definizione del contenzioso

pendente dinanzi al Giudice Ordinario.

X. INPS non depositava la memoria autorizzata in vista dell'udienza del 22 maggio 2024.

XI. All'udienza del 22 maggio 2024, sentiti l'Avv. Marco Rossi, per delega dell'Avv. Vito Sola, per il ricorrente, e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS, questo Giudice, precisato che l'udienza del 6 novembre 2024 dinanzi al Tribunale di Grossetto, Sezione Lavoro, risultava essere fissata per la decisione della causa in trattazione scritta *ex* art. 127 *ter* c.p.c., quindi occorreva considerare anche il successivo termine per il deposito delle memorie scritte delle parti e quello ulteriore per il deposito della sentenza, rinviava la trattazione all'udienza del 19 febbraio 2025, autorizzando le parti allo scambio di memorie e al deposito di documenti.

XII. In data 5 febbraio 2025 INPS depositava la memoria autorizzata, allegando la sentenza n. 350/2024 del Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, che rigettava il ricorso del Sig. - dinanzi al Giudice Ordinario, confermando la legittimità del provvedimento di revoca dell'indennità Naspi e del recupero (rateale) di quanto indebitamente percepito dal ricorrente.

XIII. Il ricorrente non depositava la memoria autorizzata in vista dell'udienza del 19 febbraio 2025.

XIV. All'udienza del 19 febbraio 2025 l'Avv. Marco Rossi, per delega dell'Avv. Vito Sola, per il ricorrente, e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS insistevano per l'accoglimento delle

rispettive conclusioni in atti. In particolare, l'Avv. Rossi per il ricorrente, su espressa domanda di questo Giudice, insisteva per la decisione allo stato degli atti, senza ravvisare l'opportunità di un ulteriore rinvio della trattazione in attesa della decisione sulla proposizione o meno del ricorso in appello contro la sentenza di I grado del Giudice del Lavoro.

La causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La domanda del Sig. - volta alla percezione della pensione anticipata *ex* l'art. 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011, previo ripristino della contribuzione figurativa corrispondente all'indennità Naspi, con decorrenza corrispondente a quella della domanda presentata in data 30 giugno 2022, è infondata.

Pur riconoscendo la buona fede del ricorrente nella presentazione prima della domanda per l'indennità Naspi e poi per il trattamento di pensione anticipata *ex* l'art. 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011, questo Giudice condivide pienamente le motivazioni della sentenza n. 350/2024 del Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, che esclude il diritto del Sig. - a percepire la predetta indennità, con la conseguente impossibilità di riconoscere anche la relativa contribuzione figurativa.

2. In primo luogo, deve essere rilevato che l'indennità di disoccupazione cd. Naspi – introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – è stata inizialmente riservata ai casi di licenziamento o scadenza del contratto a tempo determinato. Nel

corso degli anni l'indennità Naspi è stata gradualmente estesa ad una più ampia platea di beneficiari, includendo le dimissioni per giusta causa e, in alcuni casi, la risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

In particolare, per quel che in questa sede interessa, deve osservarsi che l'accesso alla Naspi, in caso di risoluzione consensuale, è previsto solo nei seguenti casi:

1) art. 7 della l. n. 604/1966, quindi nell'ambito quindi di una procedura di conciliazione in sede giudiziaria a seguito dell'impugnazione del licenziamento;

2) art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, accettazione dell'offerta di conciliazione nell'ambito di una procedura in sede di Ispettorato del Lavoro;

3) art. 14, comma 3, del d.l. n. 104/2020, "*nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo*" (essendo tale ultima fattispecie, peraltro, successiva rispetto alla domanda di Naspi presentata dall'odierno ricorrente).

Nel caso del Sig. - risulta che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è avuta a seguito di accordo in sede sindacale con il datore di lavoro Poste Italiane in data 30 giugno 2019.

Orbene deve osservarsi che la predetta fattispecie non è

riconducibile alle ipotesi sopra illustrate.

Le norme sopra richiamate, avendo carattere eccezionale, non sono estensibili per analogia, ragion per cui non possono essere applicate a tutte le ipotesi di risoluzione consensuale ovvero a tutti gli accordi raggiunti al di fuori delle specifiche fattispecie cui fanno riferimento.

Pertanto, il venir meno della contribuzione figurativa risulta, anche all'esito dell'accertamento incidentale di questo Giudice, la conseguenza della revoca dell'indennità Naspi legittimamente disposta da INPS.

3. Sul punto della rilevanza del legittimo affidamento del Sig. -, la giurisprudenza di legittimità mette in evidenza la necessità di un vaglio rigoroso, "*in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato. In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti. Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'*accipiens *(sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. (…) Invero, la tutela del legittimo affidamento,*

presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, *senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione*." (Cass. sez. lav. sent. n. 11659 del 30 aprile 2024).

Pertanto, la tutela del legittimo affidamento del beneficiario della prestazione erogata da INPS in mancanza dei requisiti di legge non implica la necessità di riconoscere la non ripetibilità di quanto erroneamente riconosciuto dall'ente pubblico, ivi compresa la contribuzione figurativa, ma solo di verificare e prevenire - secondo i principi di gradualità e di proporzione messi in evidenza dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8/2023 – le eventuali conseguenze ingiustamente gravose per il cittadino.

Tale regola generale può essere derogata solo da espresse norme di legge, di carattere eccezionale, attualmente limitate alle prestazioni pensionistiche ed alle provvidenze di carattere assistenziali, tra cui non rientra, invece, l'indennità Naspi, di cui è indubbia la natura previdenziale, in quanto riconosciuta solo in presenza di una pregressa contribuzione minima.

Dall'esame della documentazione in atti, questo Giudice

conclude che il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa corrispondente al periodo dell'indennità Naspi revocata non lede eccessivamente le condizioni di vita del Sig. - in contrasto con le regole a tutela del legittimo affidamento.

In primo luogo, com'è già stato evidenziato nell'ordinanza cautelare n. 17 del 14 marzo 2023, INPS si era prontamente attivato a tutela della buona fede del ricorrente, rimettendo il Sig. - in termini per il pagamento di contributi volontari necessari per ottenere l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi ai fini dell'accesso alla pensione anticipata *ex* art. 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011 con la decorrenza retroattiva corrispondente a quella della domanda presentata il 30 giugno 2022.

La mancata adesione del Sig. - a tale rimessione in termini ha ritardato l'accesso alla prestazione pensionistica di soli 9 mesi, in quanto il ricorrente conseguiva comunque il trattamento di quiescenza – secondo la sopravvenuta disciplina prevista per la pensione anticipata flessibile (cd. "quota 103") – con decorrenza dal mese di aprile 2023 (invece che dal mese di giugno 2022 secondo la domanda presentata facendo l'affidamento sulla contribuzione figurativa dell'indennità Naspi revocata).

Inoltre, con riferimento alle condizioni economiche del ricorrente, dalla documentazione agli atti risulta che in forza dell'accordo stipulato in data 15 maggio 2019 Poste Italiane S.p.A. si impegnava a corrispondere al Sig. - – in aggiunta alle ordinarie competenze di fine rapporto previste dalla legge – le seguenti

somme al lordo delle imposte: euro 93.650,00 a titolo di incentivi all'esodo, euro 10.000,00 e euro 1.350,00 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa inerente al rapporto di lavoro, per complessivi euro 105.000,00.

Tale importo – presumibilmente corrisposto al Sig. - entro il mese di settembre 2019 ("*entro 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro*" come indicato nel verbale di conciliazione) ed aggiuntivo rispetto al Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla legge – risulta di circa 5,5 volte superiore rispetto alle due annualità dell'indennità NASpI di cui è stata chiesta la restituzione (pari a euro 18.815,94, con possibilità di concordare un piano di rateizzazione con ritenute sulla futura pensione) e corrispondente a 47 mensilità di retribuzione media imponibile del Sig. - (indicata nella domanda di indennità NASpI in misura di euro 2.230,05).

Pertanto, anche considerati i contributi volontari per complessivi euro 12.804,00 corrisposti dal Sig. - al fine di raggiungere il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (nella convinzione di aver diritto anche alla contribuzione figurativa NASpI), le entrate straordinarie degli ultimi anni - tenuto conto anche delle spettanze a titolo di TFR, non quantificate nella documentazione in atti - appaiono ampiamente sufficienti non solo per escludere il rischio di indigenza estrema a causa del ritardo di 9 mesi nell'accesso alla pensione, ma anche per garantire al ricorrente il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a

quello goduto in costanza del rapporto di lavoro per tutto il periodo dalla data del deposito del ricorso fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata cd. “quota 103” a decorrere dal mese di aprile 2023.

4. La complessità e l’assoluta novità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese, anche per la fase cautelare.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal Sig. - -.

Spese compensate, anche per la fase cautelare.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/04/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente